DICHIARAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 33/2013

nato

a CAGLIARI, il

GIULIO STERI,

Il

sottoscritto

02 SETTEMBRE 1954, CF STRGLI54P02B354A incaricato di svolgere Consulenza legale ed assistenza giuridica in ordine alla diffida presentata dallo Studio Legale Avv. Valeria Melis per conto dell'Unione di comuni Trexenta contro il Comune di Senorbì.		
visto l'art. 15, comma 1, lettere c) - d) del D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali nel		
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del		
28/12/2000, sotto la propria responsabilità,		
DICHIARA		
DICHIAKA		
di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare le cariche rivestite o gli incarichi svolti, specificando l'ente conferente ed il relativo compenso).		
CARICA/INCARICO	ENTE CONFERENTE	COMPENSO
	COMPONENTE CONSIGLIO INDIRIZZO	DAL 10/2022 AL 10/2023
di NON essere titolare di altre cariche o incarichi presso enti di diritto privato regolati ofinanziati dalla pubblica amministrazione.		
di svolgere la seguente attività professionale: <u>AVVOCATO</u>		
di NON svolgere attività professionale.		
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dellapresente dichiarazione.		
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.		
, lì		
Firma		

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

- 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997.
- n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati ofinanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, conspecifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
- 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimentodell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
- 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui l'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.